Pubblicato il 09/12/2020

N. 02743/2020 REG.PROV.COLL.
N. 02041/2018 REG.RIC.

Firmato digitalmente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2041 del 2018, proposto da "Azienda agricola ditta individuale Vita Andrea", in persona del legale rappresentante*pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Buscaglia e Calogero Caramazza, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Angelo Vassallo in Palermo, via Dante, n. 55;

contro

Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, in persona dell'Assessore *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici in via Valerio Villareale, n. 6, è elettivamente domiciliato;

nei confronti

- delle aziende agricole Sciortino Felicia, Vanadia Bartolo Giuseppe, Savoca Salvatore, Gianna Giuseppina, non costituiti in giudizio;
- delle società semplici agricole f.lli Graci, La Sofia e Fabio, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'avv. Umberto

Ilardo, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Nino Bullaro in Palermo, via Galileo Galilei, n. 9;

per l'annullamento:

- del d.D.G. n. 1501 del 25.06.2018 del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, nonché dei relativi allegati che costituiscono parte integrante dello stesso decreto, nella loro parte in cui attribuiscono alla ricorrente il punteggio di 69, rispetto a quello richiesto di 86 e non riconoscono alla ricorrente i punteggi per i criteri di cui alla TABELLA B1, collocandola alla posizione n. 147 dell'elenco definitivo regionale delle domande di sostegno cantierabili ammissibili presentate per il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sicilia - PSR Sicilia 2014/2020, Sottomisura 4.1 "Sostegno a investimenti nelle aziende agricole", nonché nella parte in cui attribuiscono erroneamente ad altre concorrenti un punteggio maggiore rispetto a quello legittimamente attribuibile, in modo da non consentire alla ricorrente di classificarsi nella graduatoria definitiva delle domande di sostegno ammissibili in posizione utile ad ottenere il contributo pubblico richiesto;
- del d.D.G. n. 1910 del 10.08.2018 del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, nonché dei relativi allegati che costituiscono parte integrante dello stesso decreto, nella loro parte in cui confermano le surriferite determinazioni ed attribuzioni di punteggio, collocandola alla posizione n. 144 dell'elenco definitivo regionale delle domande di sostegno cantierabili ammissibili presentate per il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sicilia - PSR Sicilia 2014/2020, Sottomisura 4.1 "Sostegno a investimenti nelle aziende agricole";
- del bando pubblico della Sottomisura 4.1, Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sicilia - PSR Sicilia 2014/2020, nella sua parte in cui all'art. 3 modifica, in carenza di potere, la dotazione finanziaria prevista dalle Disposizioni Attuative Parte specifica della Sottomisura 4.1;

- nonché di tutti gli atti, provvedimenti e verbali, anche delle sedute riservate, ancorché non conosciuti perché mai notificati alla ricorrente, relativi alle attività, operazioni e determinazioni assunte dalle Amministrazioni resistenti nell'ambito della procedura indetta in merito al Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sicilia PSR Sicilia 2014/2020, Sottomisura 4.1 “Sostegno a investimenti nelle aziende agricole”, nella loro parte in cui dispongono le surriferite determinazioni ed attribuzioni di punteggio.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della società semplice agricola f.lli Graci, della società agricola semplice La Sofia, della societa agricola semplice Fabio;
Vista l’ordinanza collegiale istruttoria n. 2313 del 9 novembre 2018;
Viste le memorie della ricorrente;
Vista l’ordinanza cautelare n. 42 del 14 gennaio 2019;
Vista l’ordinanza del CGA n. 352 del 23 maggio 2019;
Viste le memorie delle parti;
Relatore, nell’udienza pubblica in videoconferenza del 3 dicembre 2020, il consigliere Aurora Lento;

Premesso che la controversia ha ad oggetto il D.D.G. n. 1910/2018 del 10 agosto 2018, che ha approvato la graduatoria per l’assegnazione dei contributi a valere sul PSR 2014-2020, sottomisura 4.1. “Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole”, nella parte in cui l’istanza della ricorrente è stata collocata alla posizione (non utile) n. 147 con 69 punti piuttosto che gli 86 richiesti con collocazione alla posizione n. 1;
Rilevato che sia la ricorrente che l’Avvocatura dello Stato hanno chiesto il rinvio della trattazione della causa in quanto, per effetto dello scorrimento della

graduatoria avutosi nelle more della decisione, potrebbe aversi la sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione;

Ritenuto di accogliere tale istanza;

Ritenuto, altresì, di ordinare al Dirigente generale del Dipartimento regionale dell'agricoltura di depositare, entro 45 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, documentati chiarimenti sui fatti di causa, con particolare riferimento alla collocazione dell'istanza della ricorrente in posizione utile per effetto dello scorrimento della graduatoria;

Ritenuto, opportuno, per il caso in cui non si abbia la sopravvenuta carenza d'interesse, autorizzare la parte ricorrente a integrare il contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami del ricorso, disponendo, ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a., il quale richiama l'art. 151 c.p.c., che la stessa avvenga mediante pubblicazione, per 30 giorni, sul sito web www.psrsicilia.it/2014-2020, da effettuarsi entro 30 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, di un apposito avviso contenente: a) copia di quest'ultima e di un sunto del ricorso; b) indicazione nominativa di tutti i soggetti inclusi nella graduatoria di che trattasi in posizione utile o non utile; c) indicazione dello stato attuale del procedimento e del sito web della giustizia amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it) su cui potere individuare ogni altra informazione utile;

Ritenuto di assegnare un termine per il deposito della relativa documentazione di 15 giorni dal perfezionamento della procedura notificatoria;

Ritenuto di richiamare l'attenzione della parte ricorrente sul combinato disposto dell'art. 49, comma 3, e 35, comma 1, lettera c), secondo il quale, se l'atto di integrazione del contraddittorio non è notificato nei termini assegnati e successivamente depositato, il giudice dichiara il ricorso improcedibile;

Ritenuto di differire la trattazione del merito del ricorso all'udienza pubblica dell'11 marzo 2021, ore di rito.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) dispone gli adempimenti istruttori di cui in motivazione, autorizza la notifica per pubblici proclami, differisce la trattazione del merito all'udienza pubblica dell'11 marzo 2021, ore di rito.

Ordina alla segreteria di comunicare la presente ordinanza alle parti e al Dirigente generale del Dipartimento regionale dell'agricoltura.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2020 con l'intervento dei magistrati:

Calogero Ferlisi, Presidente

Aurora Lento, Consigliere, Estensore

Roberto Valenti, Consigliere

L'ESTENSORE	IL PRESIDENTE
Aurora Lento	**Calogero Ferlisi**

IL SEGRETARIO